



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2023
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

35

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 1-2023
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
G. Lo Castro
V. Fronzoni,
A. Vincenzo
A. Bettetini
V. Marano
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,
F. Balsamo, C. Gagliardi
S. Carmignani Caridi, M. Carnì,
M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani
Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it
Sito web: www.pellegrineditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteria per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Court of Chancery e diritto canonico</i>	25
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Sul matrimonio concluso “patre cogente”</i>	41
LUIGI SABBARESE	
<i>Ascoltare, tutelare, proteggere e curare: buone prassi a partire dall’esperienza della Chiesa in Italia</i>	51

Diritto Ecclesiastico

MARIANGELA GALIANO	
<i>Considerazioni sull’eventuale trust ETS e il ramo ETS dell’ente religioso civilmente riconosciuto</i>	75
VITO GASSI	
<i>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tutela del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</i>	100
CESARE EDOARDO VARALDA	
<i>Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note</i>	114

Focus – Il patrimonio degli enti ecclesiastici

ANDREA BETTETINI	
<i>Introduzione</i>	126
ACHILLE ANTONIO CARRABBA	
<i>Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale</i>	128
MARCO COTOGNI	
<i>Il ramo del Terzo settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione</i>	152
PAOLO GHERRI	
<i>Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell’ordinamento canonico</i>	163

JESÚS MIÑAMBRES	
<i>I delitti dell'amministratore di beni ecclesiastici nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico</i>	187
MICHELE M. PORCELLUZZI	
<i>L'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto: un istituto ancora valido</i>	205
Diritti Confessionali	
FABIO BALSAMO	
<i>Religious laws and water footprint reduction</i>	211
VASCO FRONZONI	
<i>Sicurezza alimentare, libertà religiosa e sostenibilità ESG nel Global South. Un'analisi giuridica a partire dall'Islam</i>	226
Diritto Vaticano	
DAVID DURISOTTO	
<i>SCV e alcune recenti evoluzioni del diritto vaticano</i>	239
Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni	
ORAZIO CONDORELLI	
<i>"Missus sum ego Rogerius". Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia</i>	266
DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA	
<i>Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation</i>	301
Focus – Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino	
SILVIO TROILO	
<i>Le ragioni di una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	312
MATTEO CARRER	
<i>Roberto Bellarmino, teologo politico o politico teologo? Spunti dalla vicenda dell'interdetto veneziano in polemica con Paolo Sarpi</i>	318
DANIELE EDIGATI	
<i>«Che il Prencipato nella società umana è instituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato e il governo della religione nella Venezia del primo '600</i>	336
ANTONIO MITROTTI	
<i>Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla luce del pensiero di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi</i>	353
MARIA D'ARIENZO	
<i>I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Spunti di riflessione a partire dal pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	369

Argomenti, dibattiti, cronache

SALVATORE BERLINGÒ

Dal Pathirion al Mare nostrum, il Mar Mediterraneo: una “frontiera di pace” o il “cimitero più grande d’Europa”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all’evento del Principato. Sulla difficile lettura di tab. VIII, 8a e tab VIII, 8b. 384

AIDA FAHRAT

«Abbiamo bisogno di Ibn Rushd?». Riflessione a partire dal volume di Ibrahim Bourchachen 418

YARU LI

Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law 424

SARA LUCREZI

Sanctus Pater Patriae. La figura di Augusto tra patria potestas, auctoritas e sanctitas 445

GIOVANNI TURCO

Natura, bene comune, prudenza politica. Premesse intellettuali alla vita civile nella Seconda Scolastica 463

Parte II

Nota della Direzione 513

Giurisprudenza e legislazione amministrativa 515



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 22 marzo 2023, parere 10 maggio 2023, n. 687*

(Enti di culto diverso dal cattolico – Riconoscimento)

- *Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 22 novembre 2022, n. 1209*

(Edifici di culto – Diversa ratio dei commi 1 e 3 dell’art. 5 accordi di Villa Madama)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Quater di Roma, 7 aprile 2023, n. 6031*

(Utilizzo sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità di divieto – Non violazione art. 19 Cost.)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I di Napoli, 24 maggio 2023, n. 3158*

(Dinego iscrizione Trust nel RUNTS – Trust e ramo ente ecclesiastico – Disparità di trattamento – Infondata)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, 30 maggio 2023 n. 32*

(Procedimento di revoca concessione utilizzo bene immobile destinato al culto cattolico – Comunicazione anche all’Autorità ecclesiastica – Legittimità)

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

517



- *Presentazione*

LEGISLAZIONE CANONICA

- *Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)*

- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa l'implementazione del Motu Proprio Traditionis custodes (21 febbraio 2023)*

- *Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis Lux Mundi" (25 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata (2 aprile 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris (16 aprile 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)*

Giurisprudenza e legislazione civile

519



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 gennaio 2023, n. 149*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – prolungata convivenza – ordine pubblico)

- *Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 5 gennaio 2023, n. 220*
(Libertà religiosa – impossibilità a celebrare il Capodanno ebraico – interruzione fornitura gas – danno non patrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 838*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – natura del procedimento – ordinario giudizio di cognizione)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4137*
(Status di rifugiato – libertà religiosa – persecuzioni – riconoscimento – intervento del giudice)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 7 marzo 2023, n. 6802*
(Minore – libertà religiosa – IRC – contrasto tra genitori – separazione coniugale – intervento del giudice)

- *Corte d'Appello di Palermo, sentenza 9 marzo 2023*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – accertamento dei presupposti)

- *Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201*
(Delibazione; riserva mentale; ordine pubblico)

con nota di

ANDREA MICCICHÈ

Tra conoscibilità della riserva mentale, affidamento incolpevole e valutazione del materiale probatorio. Nota a Corte di Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

521



- *Presentazione*

- *Corte EDU, Nabokikh e altri v. Russia* (Applications nos. 19428/11),

gennaio 2023

(Testimoni di Jeova – Assemblee religiose non autorizzate – Perquisizioni violazione dell’art. 9 della Convenzione)

- *Corte EDU, Milshteyn v. Russia* (Application no. 1377/14), 31 gennaio 2023

(Nuovi movimenti religiosi – divieto pubblicazioni e divulgazioni – Presunzione di pericolosità estremistica – Violazione dell’art. 10 CEDU letto alla luce dell’art. 9 CEDU)

- *Corte EDU, Ossewaarde v. Russia* (R. n. 27227/17), 7 marzo 2023

(Attività di proselitismo – Non affiliazione a comunità registrate – Divieto di discriminazione e privilegi – Violazione sia dell’articolo 9 che dell’articolo 14, letto in combinato disposto con l’articolo 9, della Convenzione – Obbligo di risarcire il danno causato al ricorrente)

- *Corte EDU, Testimoni di Geova v. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 maggio 2023

(Testimoni di Jeova – Attività di proselitismo porta a porta – Compatibilità con legge sulla privacy – Violazione dell’art. 9 CEDU: esclusione)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

523



- *Presentazione*

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *Bundesarbeitsgericht, sentenza n. 9 AZR 253/22 del 25 aprile 2023 (GERMANIA)*

(lavoro religionis causa – retribuzione – definizione concetto religione)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc vs Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), del 5 gennaio 2023 (REGNO UNITO)*

(esenzioni tributarie – edificio di culto – apertura al pubblico)

- *Parlamento del Texas, legge n. 763, 25 maggio 2023 (USA)*

(cappellani nelle scuole pubbliche – fondi pubblici – Primo Emendamento)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio vs Loftis, 19 maggio 2023 (USA)*

(giusto processo – terzietà giudici – ordine morale)

ISLAM

- *Conseil d’État, sentenza n. 458088, IIème e VIIème chambres, del 29 giugno 2023 (FRANCIA)*

(hijab – federazioni sportive – simboli religiosi)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, sentenze nn. 2741-23 e 2925-23, del 4 aprile 2023 (SVEZIA)*

(libertà di manifestazione politica – hate speech – Corano)

RAPPORTI DI LAVORO

- *LAG Hannover, sentenza n. 10 Sa 762/22, del 26 giugno 2023 (GERMANIA)*
(madre surrogata – violazione principi Chiesa luterana – *nulla poena sine culpa*)
- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, del 29 giugno 2023 (USA)*
(riposo sabbaico – obblighi datore di lavoro – Primo Emendamento)

CHIESA CATTOLICA

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, del 26 maggio 2023 (INDIA)*
(giurisdizione statale – diritto canonico – questioni rituali)

LAICITÀ DELLO STATO

- *Supreme Court of India, n. 190/2023, del 27 febbraio 2023 (INDIA)*
(secolarizzazione valenza nomi religiosi – retaggio storico – Stato multi-religioso)

Giurisprudenza e legislazione penale

525



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 19 gennaio 2023, n. 1463*
(Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 14 marzo 2023, n. 13102*
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 3 aprile 2023, n. 13786*
(Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 13 giugno 2023, n. 34214*
(Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa – Elemento soggettivo – Irrilevanza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

527



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15364*
(IMU – enti ecclesiastici – L. 20 maggio 1985, n. 222 – attività di religione e di culto)
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 23 maggio 2022, n. 16641*
(TARI – TARSU – artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507 del 1993 – edifici adibito)

al culto)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400* (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – IRES – agevolazioni – locazione – compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 16 aprile 2023, n. 9922* (IMU – enti ecclesiastici – scuola paritaria)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201* (Art. 67, comma 1, lett. b) tuir – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – istituto diocesano per il sostentamento del clero – soppressione enti ecclesiastici – non spetta)

Parte III

Lecture

PASQUALE LILLO

Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana 531

Recensioni

SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Roma, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549

ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Roma, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554

STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikeion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

INDEX

Part I

Canon Law

- ALESSANDRO ALBISETTI
Court of Chancery and Canon Law 25
- ALESSANDRO ALBISETTI
On the marriage stipulated “patre cogente” 41
- LUIGI SABBARESE
Listening, Protecting, Safeguarding and Caring: Good practices from the experience of the Church in Italy 51

Ecclesiastical Law

- MARIANGELA GALIANO
Considerations on the possible ETS trust and the ETS branch of the civilly recognised religious entity 75
- VITO GASSI
The National Recovery and Resilience Plan for the protection of the heritage of the “Fondo Edifici di Culto” 100
- CESARE EDOARDO VARALDA
Private associations of the faithful in the reform of the Third Sector, between canonical profiles and civil implications. First notes 114

Focus – The patrimony of ecclesiastical bodies

- ANDREA BETTETINI
Introduction 126
- ACHILLE ANTONIO CARRABBA
Ecclesiastical entities and deeds of patrimonial destination 128
- MARCO COTOGNI
The third sector branch of ecclesiastical bodies: accounting and reporting profiles 152
- PAOLO GHERRI
Stable patrimony and patrimonial destination in the canonical system 163
- JESÚS MIÑAMBRES
The crimes of the administrator of ecclesiastical goods in the new Book VI of the Code of Canon Law 187
- MICHELE M. PORCELLUZZI
The civilly recognized ecclesiastical entity: a still valid instrument 205

Religious Laws

FABIO BALSAMO

Religious laws and water footprint reduction 211

VASCO FRONZONI

Food security, religious freedom and ESG sustainability in the Global South. A juridical analysis starting from Islam 226

Vatican Law

DAVID DURISOTTO

Vatican City State and some recent evolutions of Vatican law 239

History of religious institutions and relations between law and religions

ORAZIO CONDORELLI

“Missus sum ego Rogerius”. At the Origins of the Apostolic Legation of Sicily 266

DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA

Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation 301

Focus – Orthodoxy or Heterodoxy? A reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino

SILVIO TROILO

The reasons for a reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 312

MATTEO CARRER

Robert Bellarmine, political theologian or theological politician? Hints from the Venetian interdict in dispute with Paolo Sarpi 318

DANIELE EDIGATI

‘Che il Prencipato nella società umana è instituito da Dio’. Paolo Sarpi, the Sovereignty of the State and the Government of Religion in Venice of Early 17th Century 336

ANTONIO MITROTTI

Good performance and impartiality of the Administration in the light of the thought of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi 353

MARIA D’ARIENZO

Relations between State and Catholic Church. Reflections starting from the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 369

Topics, debates, chronicles

SALVATORE BERLINGÒ

From Pathirion to Mare nostrum, the Mediterranean Sea: a “frontier of peace” or the “largest cemetery in Europe”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA	
<i>Magica incantamenta. Religio and deviation sinancient Roman Law until the advent of the principate. On the difficult reading of tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8 b</i>	384
AIDA FAHRAT	
«Do we need Ibn Rushd?». <i>Reflections starting from the book of Ibrahim Burchachen</i>	418
YARU LI	
<i>Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law</i>	424
SARA LUCREZI	
<i>Sanctus pater patriae. The figure of Augustus between patria potestas, auctoritas and sanctitas</i>	445
GIOVANNI TURCO	
<i>Common good, law, political prudence. Intellectual premises for civil life in the Second Scholasticism</i>	463

Part II

Note of the Direction	513
Administrative Jurisprudence and Legislation	516



- *Presentation*
- *Council of State, First Section, Section meeting, counsel of 10 May 2023, no. 687*
(Non-Catholic religious bodies – Recognition)
- *Council of Administrative Justice for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, 12 November 2022, no. 1209*
(Buildings of worship – Different ratio of comma 1 and 3 of Villa Madama Agreements)
- *Latium Regional Administrative Court, Third quater Section of Rome, 7 April 2023, no. 6031.*
(Use of prohibited substances in religious functions – Legitimacy of prohibition – Non-violation of art. 19 of the Constitution)
- *Campania Regional Administrative Court, First Section of Naples, 24 May 2023, no. 3158*
(Denial to register Trust in RUNTS – Trust and ecclesiastical body branch – Different treatment – Unfounded)

- *Marche Regional Administrative Court, First Section, 30 May 2023, no. 32.*
(Procedure for revocation of the concession to use real estate intended for Catholic worship – Communication also to the Ecclesiastical Authority – Legitimacy)

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

518



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Constitution In Ecclesiarum Communionem on the organisation of the Vicariate of Rome (6 January 2023)*
- *Regulation of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome (14 February 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the patrimony of the Apostolic See (20 February 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the implementation of Motu Proprio Traditionis custodes (21 February 2023)*
- *Chirograph of the Holy Father Francis for the new Statute of the Institute for the Works of Religion (7 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the Reform of the Criminal Law of the Eastern Churches (20 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "Vos estis Lux Mundi" (25 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consecrated Life (2 April 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis changing certain norms of the Code of Canons of the Eastern Churches concerning Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the respective sui iuris Churches (16 April 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the duties of the Office of the General Auditor (26 April 2023)*

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DLXX of the President of the Pontifical Commission of the Vatican City State concerning juridical persons (8 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the criminal regulation and judicial system of the Vatican City State (12 April 2023)*

- *Fundamental Law of the Vatican City State (13 May 2023)*

Civil Jurisprudence and Legislation

520



- *Presentation*

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 149 of 4 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – prolonged cohabitation – public policy)

- *Court of Cassation, Third Civil Section, ordinance no. 220 of 5 January 2023*
(Religious freedom – impossibility to celebrate the Jewish New Year – interruption of gas supply – non-pecuniary damage)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 838 of 13 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – nature of proceedings – ordinary judgment of cognition)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 4137 of 10 February 2023*

(Refugee status – religious freedom – persecution – recognition – intervention of the court)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 6802 of 7 March 2023*
(Child – religious freedom – IRC – conflict between parents – marital separation – intervention of the judge)

- *Court of Appeal of Palermo, judgment of 9 March 2023*

(Canonical marriage – nullity – ecclesiastic judgment – deliberation – ascertainment of conditions)

- *Court of Appeal of Catania, judgment of 3 June 2022, no. 1201*

(Deliberation; mental reservation; public order)

annotated by

ANDREA MICCICHÈ

Between knowability of mental reservation, legitimate expectation, and evaluation of evidence (Court of Appeal of Catania, Family Section, judgment of 3rd June 2022, no. 1201)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

522



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, Case of Nabokikh and others c. Russia* (Applications nos. 19428/11 and 6 others), January 2023

(Jehovah's witnesses – Unauthorized religious assemblies – Police searches – Violation of the art. 9 of the Convention)

- *European Court of Human Rights, Case of Milshiteyn c. Russia* (Application no. 1377/14), 31 January 2023

(New religious movements – Ban on publications and disclosures – Presumption of extremist danger – Violation of the art. 10 of the ECHR read in the light of art. 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Case of Ossewaarde c. Russia* (R. n. 27227/17), 7 March 2023

(Proselytizing activities – Non-affiliation to registered communities – Prohibition of discrimination and privileges – Violation of both Article 9 and Article 14, read in conjunction with Article 9, of the Convention – Obligation to compensate the damage caused to the applicant)

- *European Court of Human Rights, Case of Jeova's witness c. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 May 2023

(Jehovah's Witnesses – Door-to-door proselytizing activity – Compatibility with privacy law – Violation of the art. 9 ECHR: exclusion)

International Jurisprudence and Legislation

524



-*Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Bundesarbeitsgericht, Judgment No 9 AZR 253/22 of 25 April 2023* (GERMANY)

(employment religionis causa – remuneration – definition of religion)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc v Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), of 5 January 2023* (UNITED KINGDOM)

(tax exemptions – building of worship – opening to the public)

- *Texas Parliament, Act No. 763, 25 May 2023* (USA)

(chaplains in public schools – public funds – First Amendment)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio v. Loftis, 19 May 2023* (USA)

(due process – third-party judges – moral order)

ISLAM

- *Conseil d'État, Judgment No. 458088, IIème and VIIème chambres, 29 June 2023* (FRANCE)

(hijab – sports federations – religious symbols)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, Judgments Nos. 2741-23 and 2925-23, 4*

April 2023 (SWEDEN)

(Freedom of political demonstration – hate speech – Koran)

LABOUR RELATIONS

- *LAG Hannover, Judgment No. 10 Sa 762/22, 26 June 2023 (GERMANY)*
(surrogate mother – violation of Lutheran Church principles – nulla poe- na sine culpa)

- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, of 29 June 2023 (USA)*
(sabbatical leave – employer’s obligations – First Amendment)

CATHOLIC CHURCH

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, 26 May 2023 (INDIA)*
(state jurisdiction – canon law – ritual matters)

SECULARISM

- *Supreme Court of India, No. 190/2023, dated 27 February 2023 (INDIA)*
(secularisation of religious names – historical heritage – multi-religious state)

Criminal Jurisprudence and Legislation

526



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 19 January 2023, no. 1463*

(Qualification of public service officer – Prison chaplain – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 14 March 2023, no. 13102*

(Illegal data processing – Dissemination of religious beliefs without consent – Realization by the private citizen – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 3 April 2023, no. 13786*

(Sex crimes – Relevance of the religious factor – Exclusion)

- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 13 June 2023, no. 34214*

(Mistreatment in the family – Educational-religious purpose – Subjective element – Irrelevance)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

528



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 13 May 2022, no. 15364*
(IMU – ecclesiastical bodies – Law 20 May 1985, n. 222 – religious and

- cult activities)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, of 23 May 2022, no. 16641*
 (TARI – TARSU – Articles 62 and 70 of Legislative Decree No 507 of 1993 – buildings used for worship)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765*
 (ICI – Article 7(1)(i) of Legislative Decree No 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – health activity – not applicable)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
 (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i), of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – not competing)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
 (Presidential Decree No 601 of 1973, Article 6(1) – IRES – benefits – leasing – competes)- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 April 2023, no. 9922*
 (IMU – ecclesiastical bodies – parochial school)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
 (Art. 67(1)(b) tuir – capital gains – real estate transfers – diocesan institute for the support of the clergy – suppression of ecclesiastical bodies – not applicable)

Part III

Lectures

PASQUALE LILLO

- Multiculturalism in the Italian biolegal perspective* 531

Reviews

- SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Rome, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545
- CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venice, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549
- ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Rome, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554
- STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Rome, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561
- GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

*Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana**

*Multiculturalism in the Italian biolegal perspective**

PASQUALE LILLO

RIASSUNTO

La bioetica interessa diversi settori dell'esperienza giuridica contemporanea, fino a toccare anche questioni e tematiche di natura multiculturali.

Giuseppe Dalla Torre è stato fra i primi studiosi della materia che ha saputo cogliere tale particolarità, proponendo peraltro rilevanti soluzioni giuridiche, tecniche e pratiche, sempre rispettose dei principi e delle norme costituzionali previste a tutela della dignità e delle libertà fondamentali della persona umana.

Il presente scritto intende rendere omaggio al Suo contributo, evidenziando la profonda solidità e la perdurante attualità del Suo magistero anche nell'ambito della biogiuridica italiana.

PAROLE CHIAVE

Bioetica; Biogiuridica; Multiculturalismo; Mediazione interculturale; Diritto ecclesiastico

ABSTRACT

Bioethics affects various sectors of contemporary legal experience, even touching on issues and themes of a multicultural nature.

Giuseppe Dalla Torre was among the first scholars of the subject who was able to grasp this peculiarity, proposing relevant juridical, technical and practical solutions, always respectful of the principles and constitutional norms envisaged for the protection of the dignity and fundamental freedoms of the human person.

This writing intends to pay him homage, highlighting the profound solidity and the enduring relevance of his teaching also in the field of Italian biolaw.

KEYWORDS

Bioethics; Biolegal; Multiculturalism; Intercultural mediation; Ecclesiastical law

* È il testo aggiornato e corredato dalle note della relazione tenuta il 14 novembre 2022 presso la Lumsa di Roma in occasione della Presentazione del volume GIUSEPPE DALLA TORRE, *Etica, bioetica e diritto*, a cura di Laura Palazzani, Studium, Roma, 2021.

SOMMARIO: 1. *Note preliminari* – 2. *Alcuni punti nodali della bioetica* – 3. *Profili biogiuridici del multiculturalismo* – 4. *La mediazione interculturale* – 5. *Prospettive della bioetica contemporanea*.

1. *Note preliminari*

La bioetica rappresenta materia caratterizzata da una struttura morfologica interdisciplinare, e presenta alcune peculiarità e potenzialità che la rendono di particolare interesse scientifico e culturale.

Da un lato, in essa confluiscono l'introspezione etica e l'analisi filosofica rivolte a cogliere la ragion d'essere più profonda delle questioni bioetiche. Dall'altro, essa forma oggetto di specifica attenzione anche da parte della riflessione giuridica, diretta all'individuazione finale della statuizione normativa da applicare alla fattispecie concreta.

Il rilevante contributo offerto in materia da Giuseppe Dalla Torre, dal cui magistero prende spunto tematico il presente scritto¹, evidenzia alcuni elementi strutturanti la bioetica segnatamente sotto due rilevanti aspetti.

Sotto il primo profilo, la "bioetica", intesa quale studio sistematico dei comportamenti umani nell'area delle scienze della vita e della cura della salute, condotto alla luce dei valori e dei principi morali², si pose come disciplina scientifica volta a garantire la conservazione del genere umano e la sopravvivenza dell'intero ecosistema. Infatti, essa si rivolge non solo alla dimensione esistenziale dell'uomo in senso stretto, bensì a tutto l'ambiente e al mondo naturale in cui l'umanità vive, con l'obiettivo di utilizzare la conoscenza scientifica non più in maniera "selvaggia" (in assenza di regole e di limiti), ma tenendo presenti le indicazioni morali e le leggi naturali governanti l'ecosistema.

Su queste premesse, la bioetica appare impostata, fin dalle sue origini, quale strumento di riflessione critica verso la capacità di autoregolamentazione del progresso tecnologico e della ricerca scientifica, e appare indirizzata verso due traguardi importanti: quello socio-sanitario della tutela della vita umana, e quello ecologico della tutela dell'ambiente. Con la convinzione che, se la

¹ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Etica, bioetica e diritto*, a cura di LAURA PALAZZANI, Studium, Roma, 2021.

² Cfr. VAN RENSSLAER POTTER, *Bioethics: the science of survival*, in *Perspectives in Biology and Medicine*, 14, 1970, p. 127 ss.; WARREN THOMAS REICH, *Encyclopedia of Bioethics*, Macmillan, New York, 1995.

scienza fosse concepita senza riferimenti etici condivisi, un'illimitata libertà di ricerca potrebbe condurre a probabili derive dannose per la vita dell'intero genere umano.

Sotto il secondo profilo, sembra opportuno osservare che, ove la bioetica fosse rimasta una pura e semplice riflessione di stampo strettamente etico-culturale, pluralista e interdisciplinare, tesa ad orientare la ricerca e la pratica scientifica e biomedica senza tradursi in formula giuridica, in norma positiva, avrebbe raggiunto con notevoli difficoltà risultati significativi sul piano pratico-applicativo. Si è imposta, invece, la necessità di imprimere alla bioetica un salto di qualità, trasformandola progressivamente in biogiuridica, ossia in disciplina capace di tracciare – mercé la forza obbligatoria e vincolante della norma giuridica – i criteri di orientazione e i limiti di azione di tutti gli operatori del settore (biologi, medici, scienziati, etc.).

La realtà odierna esige che i vari aspetti della sfera bioetica implicanti evidenti connessioni con la dimensione morale ed esistenziale dell'uomo (es., sperimentazione medica, ingegneria genetica, manipolazioni genetiche, sperimentazione sulle cellule staminali embrionali, eugenetica, clonazione, trattamenti sanitari, trapianti d'organo, inizio e fine vita, aborto, eutanasia, pratiche anticoncezionali e di sterilizzazione, testamento biologico, innovazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, tanatologia, etc.) siano sottoposti anche a regole giuridiche positive ed oggettive, generali e vincolanti, previste dagli ordinamenti statali per disciplinare adeguatamente le condotte umane coinvolte in questi specifici settori.

La produzione di tali norme statali va a comporre, e a formare progressivamente, un "nuovo" particolare ramo dell'ordinamento positivo dello Stato chiamato "biodiritto". Le "disposizioni biogiuridiche" in esso contenute si presentano, in parte, come "traduzione" o "conversione" in formula normativa di istanze etiche, ideali o razionali, dettate dalla coscienza interiore dell'uomo o da credo religioso ovvero da specifico approccio filosofico o culturale, tese ad orientare i comportamenti umani nell'esperienza di particolari fattispecie (in un certo senso) "sensibili" in cui si avverte l'esigenza di tutelare l'integrità e le libertà fondamentali della persona.

2. Alcuni punti nodali della bioetica

Una visione integrale del Volume consente di evidenziare che esso focalizza i contenuti del pensiero di Giuseppe Dalla Torre nell'ambito della bioetica, li tematizza e li valorizza insieme. Ma va oltre, fa di più. Infatti, coglie ed evidenzia i *punti di forza* e i *punti di fondo* del suo messaggio, sottolineando

la loro valenza sistematica, anche nel settore della bioetica.

Tale felice intuizione, così ben rappresentata nel Volume stesso, trova conferma pure sul piano giuridico, concreto e applicativo. Dove, significativi passaggi di varie pronunce giurisdizionali di diverso grado, livello e natura, che hanno accompagnato il decorso e il processo evolutivo della biogiuridica italiana nelle fattispecie bioetiche di volta in volta trattate, toccano e riprendono in chiave problematica diversi *punti nodali* già da tempo tracciati e centrati dal magistero del Prof. Dalla Torre³.

La rilevanza del contributo di pensiero di Giuseppe Dalla Torre nel campo della bioetica è rintracciabile particolarmente in rapporto ad alcune questioni biogiuridiche connesse alla più ampia tematica del multiculturalismo contemporaneo.

Sotto questo specifico profilo, si può fare riferimento, ad esempio, al discusso caso dell'ammissibilità o meno, in Italia, della pratica delle mutilazioni genitali femminili⁴. In tale ambito, possono essere ricondotti, altresì, i contro-

³ Così, per esempio, cfr. la giurisprudenza italiana che in tempi recenti si è pronunciata in tema di *procreazione medicalmente assistita* [CORTE DI CASSAZIONE, sez. I civ., 28 marzo 2017, n. 7965, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2017, p. 621 ss.; CORTE COSTITUZIONALE, 18 dicembre 2017, n. 272, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2018, p. 689; CORTE DI CASSAZIONE, sez. VI civ., ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30294, in *ibidem*; CORTE COSTITUZIONALE, 18 giugno 2019, n. 221, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2019, p. 587; CORTE DI CASSAZIONE, sez. III pen., 19 agosto 2019, n. 36221, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2020, p. 631; CORTE DI CASSAZIONE, sez. I civ., 3 aprile 2020, n. 7668, in *ivi*, p. 630; CORTE DI CASSAZIONE, sez. I civ., 22 aprile 2020, n. 8029, in *ibidem*; Corte costituzionale, 4 novembre 2020, n. 230, in *ivi*, p. 629; TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (Giudice Unico), sez. I civ., ord. 25 novembre 2020, n. 3566, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2021, p. 621; CORTE DI CASSAZIONE, sez. V pen., 7 gennaio 2021, n. 318, in *ivi*, p. 617]; in tema di *maternità surrogata* (CORTE DI CASSAZIONE, sez. I civ., 30 settembre 2016, n. 19599, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2017, p. 621; CORTE DI CASSAZIONE, sez. VI pen., 17 novembre 2016, n. 48696, in *ivi*, p. 622; TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. I, decreto 6 dicembre 2016, in *ibidem*, p. 622; TRIBUNALE DI PERUGIA, sez. I, decreto 26 marzo 2018, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2018, p. 689; TRIBUNALE DI ROMA, sez. I, decreto 11 maggio 2018, in *ivi*, p. 694; TRIBUNALE DI BOLOGNA, decreto 6 luglio 2018, in *ivi*, p. 695; CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, GRANDE CHAMBRE, parere 10 aprile 2019, ric. P16-2018-001, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2019, p. 588; CORTE COSTITUZIONALE, 15 novembre 2019, n. 237, in *ibidem*, p. 588; TRIBUNALE DI ROMA, sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3017, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2020, p. 632; CORTE DI CASSAZIONE, sez. I civ., ordinanza 29 aprile 2020, n. 8325, in *ivi*, p. 631; CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, sez. V, 16 luglio 2020, n. 11288/18, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2021, p. 622); in tema di *rettifica di sesso* (CORTE COSTITUZIONALE, 13 luglio 2017, n. 180, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2017, p. 623); in tema di *eutanasia* e di *fine vita* (CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 16 novembre 2018, n. 207, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2018, p. 725; CORTE COSTITUZIONALE, 13 giugno 2019, n. 144, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2019, p. 589).

⁴ Cfr. la legge 9 gennaio 2006, n. 7 (*“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”*), la quale, all'art. 6, ha introdotto l'art. 583-bis cod. pen., secondo cui «chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si

versi casi di persone che, per ragioni personali, religiose o culturali, rifiutano determinati trattamenti sanitari (es. trasfusioni di sangue, vaccinazioni obbligatorie, etc.)⁵.

Su questi aspetti problematici il Prof. Dalla Torre si è espresso in diverse occasioni con lucidità critica – e con rigore interpretativo e ricostruttivo – prospettando, nelle singole fattispecie, (anche) *soluzioni tecniche e sostanziali* dotate di particolare ponderazione e di equilibrio (in relazione ai differenti interessi in gioco), tanto sul piano pratico e fattuale quanto sul piano proprio del diritto⁶.

3. Profili biogiuridici del multiculturalismo

Per comprendere gli aspetti caratterizzanti tale tematica, giova ricordare,

intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo». Per la dottrina in argomento, cfr. FABIO BASILE, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale (percosse, lesioni personali, mutilazioni genitali femminili, omicidio preterintenzionale, morte o lesione conseguenza di altro delitto, rissa, abbandono di minori o incapaci, omissione di soccorso)*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, diretto da GIORGIO MARINUCCI, EMILIO DOLCINI, t. II, Cedam, Padova, 2015; CRISTINA DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Edizioni ETS, Pisa, 2010; TIZIANA DI IORIO, *Segni sul corpo e ferite nell'anima. Manipolazione degli organi genitali dei minori e diritti violati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 25, 2016, p. 1 ss. Per la giurisprudenza in argomento, cfr. CORTE DI CASSAZIONE, sez. V pen., 13 maggio 2021, n. 30538, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2021, p. 956; CORTE DI CASSAZIONE, sez. V pen., sent. 14 ottobre 2021, n. 37422 del 2021, in *ivi*, p. 957; TRIBUNALE DI MILANO, sez. IV pen., 25 novembre 1999, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2000, p. 148; TRIBUNALE DI VERONA, 14 aprile 2010, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2011, p. 838.

⁵ Cfr. MICHELE ARAMINI, *Bioetica e religioni*, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2007; PIERLUIGI CONSORTI, *Libertà di scelta della terapia e violenza medica. Brevi considerazioni sul rifiuto delle trasfusioni di sangue dei Testimoni di Geova*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 10, 2021, p. 53 ss.; MARIA LUISA LO GIACCO, *Religioni e obiezioni di coscienza ai vaccini in tempo di pandemia da Covid-19*, in *Coscienza e libertà*, 59-60, 2020, p. 36 ss.; ARTURO MANIACI, *Introduzione di un obbligo vaccinale contro il Covid-19: profili di criticità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 20, 2021, p. 47 ss.; GAETANO MARCACCIO, *Identità religiosa e diritto alla salute. Interazioni classiche ed emergenti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 8, 2021, p. 17 ss. Per la giurisprudenza in argomento, cfr., ad esempio, CORTE DI CASSAZIONE, sez. III civ., 23 febbraio 2007, n. 4211, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2007, p. 977; CORTE DI CASSAZIONE, sez. III civ., 15 settembre 2008, n. 23676, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2009, p. 937; CORTE DI CASSAZIONE, sez. III civ., 23 dicembre 2020, n. 29469, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2021, p. 910; CONSIGLIO DI STATO, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045, in www.federalismi.it; TRIBUNALE DI MILANO, 16 dicembre 2008, n. 14883, in www.biodiritti.org; TRIBUNALE DI TIVOLI, 1° ottobre 2020, n. 1179, in www.biodiritto.org.

⁶ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Bioetica e diritto. Saggi*, Giappichelli, Torino, 1993, p. 14 ss.; ID., *Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto*, Studium, Roma, 1997, p. 69 ss., spec. 76 ss.; ID., *Bioetica: i nuovi problemi della cittadinanza*, in GIUSEPPE DALLA TORRE, LAURA PALAZZANI (a cura di) *La bioetica. Profili culturali, sociali, politici e giuridici*, Studium, Roma, 1997, p. 13 ss.

innanzitutto, che la gran parte delle società civili contemporanee non presenta una struttura comunitaria omogenea. Difatti, a differenza di quanto avveniva in tempi passati, numerose comunità civili mostrano l'esistenza e la coesistenza, al proprio interno, di una pluralità di gruppi sociali – alcuni dei quali del tutto “diversi” dalla comunità nazionale “originaria”, “tradizionale” o “prevalente” – ciascuno portatore di una propria cultura e di un proprio patrimonio di valori.

Da questo punto di vista, non essendovi più (rispetto al passato) una piena condivisione comunitaria di riferimenti assiologici, di usi, di costumi e di tradizioni, le società contemporanee appaiono sempre più pluriethniche e multiculturali.

Tale moderna morfologia degli assetti sociali appare implementata altresì – benché non soltanto – dalle attuali migrazioni di massa che, con caratteristiche e con grandezze diverse, stanno investendo molti Paesi contemporanei del c.d. “mondo occidentale”.

Il fenomeno dei grandi flussi migratori (che si presenta, *natura sua*, pro-teiforme e “multidimensionale”) – insieme al progressivo affermarsi, all'interno delle società contemporanee, di una varietà e diversità di concezioni e di visioni culturali, filosofiche, etiche e religiose – pone all'attenzione degli studiosi del settore, e dei singoli legislatori nazionali, l'esigenza, sempre più stringente, di individuare dei *criteri direttivi* di natura organizzativa. Si tratta di *criteri* che, di fatto e di diritto, possano orientare e guidare gli ordinamenti statali di volta in volta interessati a regolamentare positivamente forme e processi di integrazione fra la pluralità delle culture, delle etnie e delle religioni presenti all'interno del tessuto sociale⁷.

Nel campo bioetico, tale fenomeno e tale esigenza si possono cogliere nitidamente in rapporto a quelle questioni di natura socio-sanitaria connesse alla diversità di culture e di etnie presenti all'interno della comunità civile. Dove, le differenti culture portatrici di credenze e di concezioni etiche, filosofiche e religiose implicanti scelte e consuetudini comportamentali basate su valori di riferimento ben diversi tra loro, possono entrare direttamente o indirettamente in conflitto ovvero possono generare una scala valoriale e gerarchica ordinata sulla differenza fra la cultura “tradizionale” o “dominante” (coperta da adeguata tutela giuridica) e le “culture di minoranza” (potenzialmente esposte al

⁷ Su tale cogente problematica, cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013, p. 75 ss.; ANTONIO FUCCILLO, PAOLO PALUMBO (a cura di), *Pluralismo confessionale e dinamiche interculturali. Le 'best practices' per una società inclusiva*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023; e, da un'angolazione di studio particolare, FABIO MACIOCE, *La laicità e l'integrazione sociale: un rapporto ambiguo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 27, 2016, p. 1 ss., spec. 16 ss.

rischio di emarginazione o di discriminazione).

In questi casi, si pone il problema di garantire, da un lato, il necessario contemperamento fra l'esigenza dell'"unità" dell'ordinamento, che si pone quale elemento fondamentale per la tenuta della compagine statale (senza cui non è possibile assicurare la convivenza sociale); dall'altro, di garantire l'esigenza della tutela e della promozione della "diversità" sociale (rappresentante rilevante fattore di arricchimento e di crescita di ogni sistema politico a democrazia pluralista).

In questa prospettiva, compito del diritto è quello di individuare un *punto di equilibrio* e di *armonizzazione* fra le due differenti istanze.

Tale *punto di composizione* va individuato attraverso un "*ragionevole accomodamento*"⁸ che sia espressione della volontà di individuare una *soluzione equilibrata*, sia sul piano pratico sia sul piano assiologico. Per essere pienamente efficace, il "*ragionevole accomodamento*" dovrebbe essere frutto – sul piano fattuale – di un apposito *dialogo interculturale*; ma dovrebbe essere elaborato – sul piano giuridico – segnatamente alla luce dei valori costitutivi ed essenziali che informano la struttura generale dell'ordinamento dello Stato, e che plasmano il modello di convivenza civile delineato dalla Costituzione repubblicana.

Nell'esperienza giuridica italiana, dal testo della Costituzione vigente è possibile ricavare in materia degli orientamenti (in un certo senso, delle "linee-guida") di carattere generale. Invece, laddove occorra una normativa che intenda trattare il fenomeno in maniera diretta e particolare, le regole specifiche destinate a disciplinare in dettaglio il problema dell'immigrazione devono essere frutto, necessariamente, di precise scelte politiche, che siano formalizzate giuridicamente in specifici atti normativi (di livello *sub-costituzionale*), adottate, di volta in volta, dal legislatore statale.

Orbene, in una prospettiva più generale, circa l'individuazione pratica di percorsi, di forme e di modi di integrazione all'interno delle società contemporanee (sempre più multietniche, multiculturali e plurireligiose), si possono ricordare, come modelli paradigmatici, due differenti esperienze ordinamentali.

⁸ L'espressione è contenuta, peraltro, nella sentenza della CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite civili, 9 settembre 2021, n. 24414, in *Diritto e religioni*, 2, 2021, p. 782 ss. (e in www.cortedicassazione.it), secondo cui la norma del regio decreto del n. 965 del 1924, che menzionava il crocefisso tra gli arredi dell'aula di scuola media, non può più essere letta come implicante l'obbligo di esporre il crocefisso nelle scuole, ma va interpretata nel senso che l'aula può accoglierne la presenza allorché la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocefisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all'interno della stessa comunità scolastica e ricercando una soluzione di "*ragionevole accomodamento*" che consenta di favorire la convivenza delle pluralità.

L'una, di tendenza "assimilazionista", è protesa a reclamare uniformità di trattamento giuridico per *tutti* (tendenzialmente senza distinguo), in nome della difesa generalizzata dei diritti fondamentali dell'uomo. L'altra, di tendenza "multiculturalista", si mostra più aperta al riconoscimento specifico delle "diversità" culturali, etniche, nazionali e religiose presenti all'interno della società statale⁹.

In tal modo, per un verso, esiste l'esperienza del c.d. "*melting-pot*", consistente in una sorta di "minestrone", in cui le varie componenti si mescolano e si confondono fra loro, diventando un'unica massa, indistinta e unitaria. Per altro verso, esiste l'esperienza del c.d. "*salad bowl*", consistente in una sorta di "insalatiera", in cui le varie componenti si uniscono restando distinte e separate fra loro, conservando sostanzialmente, ciascuna, la propria originaria identità.

A ben guardare, il primo dei due modelli sopra ricordati, di derivazione nord-americana, postula un'integrazione mediante fusione fra realtà diverse, finalizzata a creare un corpo sociale unico ed unitario, sottoposto ad un identico ed indifferenziato regime giuridico, in cui non sono più visibili e riconoscibili le rispettive "diversità". Questa modalità di integrazione di tipo "assimilazionista" si basa su una rigorosa e rigida applicazione del principio di uguaglianza in senso *formale*, in base al quale "la Legge è uguale per tutti" e "tutti sono eguali davanti alla Legge".

In modo piuttosto diverso, il secondo modello, di derivazione europea-continentale, postula un'integrazione sociale basata sul rispetto delle diverse identità, realizzata mediante la previsione di tutele differenziate, e di "diritti speciali", che riconoscono la particolare rilevanza di quelle specificità e tipicità che arricchiscono e rendono più viva e vitale la stessa realtà sociale. Tale sistema si fonda su un'applicazione del principio di uguaglianza in senso non *assoluto* ma *relativo*; ed è basato su un fondamentale canone interpretativo di *giustizia sostanziale* ("*unicuique suum tribuere*"): per il quale, situazioni uguali vanno trattate in modo uguale; mentre, situazioni diverse vanno trattate in maniera differenziata.

Sul piano applicativo, il problema concreto si è posto espressamente, ad esempio, nell'ambito del diritto ecclesiastico italiano in relazione alla condizione delle comunità religiose di minoranza arrivate nel territorio nazionale a seguito dei recenti flussi migratori. Aspetti problematici sono emersi, difatti,

⁹ Cfr. GERD BAUMANN, *L'enigma multiculturale. Stati, etnie, religioni*, Il Mulino, Bologna, 2003; GIOVANNI SALE, *L'immigrazione in Europa e i diversi modelli di integrazione*, in *Civiltà Cattolica*, IV, 2016, p. 253 ss., il quale, in relazione al caso italiano, propone la possibile via di un modello "interculturale" fondato sull'incontro tra la cultura nazionale e quella degli immigrati.

in quanto alcune comunità religiose di “nuovo ingresso” in Italia, in certi casi, sono risultate portatrici di concezioni “particolari” (in tutto o in parte “nuove”) in relazione a determinate tematiche.

Appare evidente che tale problematica presenta diversi punti di affinità con il tema oggetto della presente riflessione, e, precisamente, con il problema della posizione giuridica da riconoscere, in specifiche materie, a “sensibilità bioetiche” differenti ovvero “di minoranza” rispetto agli orientamenti generalmente manifestati nel mondo culturale e scientifico italiano. Nella specie, talvolta i gruppi religiosi “di minoranza”, e particolarmente quelli di provenienza “straniera”, possono essere portatori di concezioni socio-sanitarie che vanno a toccare alcuni profili di natura bioetica, generando non pochi problemi di natura interpretativa e applicativa delle norme vigenti alle varie fattispecie concrete che, di volta in volta, si presentano all’attenzione degli operatori del diritto.

Dal punto di vista del diritto ecclesiastico italiano, nel caso specifico delle confessioni religiose “minoritarie”, il nodo delicato da sciogliere consiste nello stabilire attraverso quale dei due modelli sopra ricordati (“assimilazionista” oppure “multiculturalista”) possa avvenire un’eventuale integrazione sociale, all’interno dell’ordinamento statale italiano, delle comunità religiose di provenienza “straniera” o comunque portatrici di postulati dottrinali “estranei” al tessuto culturale e valoriale condiviso a livello “nazionale”¹⁰.

In primo luogo, l’integrazione sociale potrebbe avvenire, in ipotesi, riconoscendo a tali organizzazioni religiose un “diritto all’*eguaglianza*”, radicato sul presupposto di una rigida ed uniforme applicazione delle norme dell’ordinamento generale dello Stato (il c.d. “diritto comune”) a *tutte* le confessioni religiose indistintamente, senza prevedere deroghe o eccezioni specifiche in rapporto a particolari casi o materie. In secondo luogo, e sempre in via ipotetica, la possibile integrazione sociale potrebbe realizzarsi, per contro, riconoscendo a ciascuna comunità di fede numericamente “minoritaria” presente nel territorio italiano un “diritto alla *diversità*” e, dunque, un “diritto alla propria identità”; con salvezza, in questa ipotesi, delle concezioni, delle dottrine e dei connessi precetti e vincoli religiosi di cui ciascuna di esse risulta portatrice.

In pratica, si pone il problema di stabilire se l’ordinamento statale debba imporre anche ai gruppi religiosi stanziatisi in Italia in connessione al fenomeno migratorio un regime giuridico paritario e identico, comune e generale, valido per *tutte* le istituzioni religiose. Oppure, se l’ordinamento debba tenere conto, piuttosto, delle tipicità di ciascuna comunità di fede, e della loro ri-

¹⁰ Su tale profilo problematico, cfr., particolarmente, CARLO CARDIA, *Multiculturalismo e libertà religiosa*, in AA. Vv., *Oltre i confini. Religione e società nell’Europa contemporanea*, Cacucci, Bari, 2010, p. 137 ss.

spettiva “diversità”, prevedendo trattamenti giuridici differenziati, giustificati dall’esigenza di rispettare l’identità religiosa di ogni organizzazione confessionale, garantendone sostanzialmente i caratteri originali.

4. *La mediazione interculturale*

È evidente che si tratta di due opzioni – non necessariamente alternative tra loro – conducenti, rispettivamente, però, a conseguenze completamente differenziate.

Infatti, nel primo caso, nei confronti della pluralità delle confessioni religiose, si avrebbe un’applicazione rigida e “matematica” del principio di eguaglianza in senso *formale* e il conseguenziale riconoscimento di un loro “diritto ad essere uguali”: perfetta simmetria di trattamento giuridico fra le diverse religioni; estensione alle religioni “minoritarie” dei *medesimi* diritti e delle *stesse* situazioni giuridiche di vantaggio di cui godono le comunità religiose “tradizionali”; necessario adattamento confessionale ai modelli giuridici, sociali e culturali dell’ordinamento in cui operano. Un processo di integrazione confessionale basato sul criterio del riconoscimento di un “diritto all’*eguaglianza*” si tradurrebbe in una (più o meno velata) forma di assimilazione e di omologazione delle diverse organizzazioni religiose ai moduli comportamentali e ai paradigmi giuridici e normativi propri dell’ordinamento generale dello Stato in cui operano.

La previsione di un “diritto all’*eguaglianza*”, da un lato, non sembrerebbe costituire, di per sé stessa, una soluzione tecnicamente “negativa” per le confessioni “di minoranza” interessate, in quanto, dal punto di vista effettuale, consentirebbe ad esse l’opportunità di beneficiare, in maniera *paritaria*, dei *medesimi* diritti (e, simmetricamente, di essere sottoposte agli *stessi* doveri) previsti nei confronti della generalità delle confessioni, e, in specie, delle istituzioni confessionali socialmente “maggioritarie” o “tradizionali”. Dall’altro lato, tuttavia, l’uniformazione o l’omologazione confessionale al “diritto comune” (previgente, in via generale, in materia ecclesiastica) postulata da una stretta applicazione dell’*eguaglianza* in senso *formale* avrebbe come contropartita un sacrificio piuttosto gravoso per le confessioni, le quali – sullo sfondo di un potenziale “appiattimento” giuridico generalizzato – vedrebbero ignorate e svalutate dal diritto statale (in tutto o in parte) le loro rispettive specificità e la loro propria ed esclusiva identità religiosa di fondo.

Di più, a ben guardare, almeno in relazione alle religioni di recente presenza sociale in Italia e ai connessi gruppi collettivi di natura religiosa dotati di una certa consistenza numerica, tale soluzione implicherebbe, peraltro, un’estensione ed un’imposizione forzata dei contenuti normativi di quella *lex*

territorialis alla cui materiale formazione essi stessi non avrebbero, in origine, (“democraticamente”) partecipato.

Pertanto, per un verso, l’affermazione, in modo *assoluto*, del principio di eguaglianza – intesa come soggezione ad un comune ed identico trattamento giuridico – è espressione della generale ed uniforme affermazione della “Legge” (principio della generalità della legge o “*Rule of Law*”, architrave strutturale dello “Stato di diritto”), ed assicura formalmente un minimo di garanzie giuridiche basilari per tutti. Tuttavia, per altro verso, tale modo di intendere l’uguaglianza giuridica si tradurrebbe nell’imporre uniformemente a *tutti* – *ex imperio* e “dall’alto” – determinati valori, a loro volta espressivi della cultura “dominante”, non necessariamente condivisa e accettata dalle “diverse” componenti sociali.

Invece, nel secondo caso, relativo al riconoscimento statale di un “diritto alla *diversità*”, si avrebbe un’applicazione, a favore delle singole confessioni minoritarie, del principio di uguaglianza concepito e attuato in modo *relativo*; implicante il riconoscimento di un loro “diritto ad essere diverse”, anche sotto il profilo del trattamento giuridico ricevuto dallo Stato.

Seguendo questa diversa impostazione, l’eguaglianza giuridica sarebbe interpretata e intesa secondo un criterio di *giustizia sostanziale*, consistente nel concreto riconoscimento giuridico del pluralismo sociale: che si tradurrebbe nella possibilità confessionale “di minoranza” di potersi integrare nella società civile di riferimento conservando la propria identità. E comporterebbe, altresì, un pieno ed effettivo riconoscimento delle loro culture, delle tavole valoriali di cui risultano portatrici e dei loro specifici modelli comportamentali.

In tal caso, l’integrazione sociale non si configurerebbe come mero fenomeno di adattamento, di assimilazione ovvero di passiva sottoposizione ad un mondo chiuso ed esclusivo, impermeabile all’ingresso di modelli, di schemi e di scale di valori differenziati. Viceversa, questa seconda modalità di inclusione rivestirebbe un ruolo attivo e partecipativo, di stimolazione, di arricchimento e di innovazione sociale, in guisa di strumento di veicolazione delle istanze della *lex personalis* di rispettiva appartenenza (religiosa e culturale) nelle maglie della rete giuridica statale¹¹.

Ovviamente, in quest’ultima ipotesi, si aprirebbe l’ulteriore problema del *grado* e dei *limiti di disponibilità* dell’ordinamento positivo dello Stato ad aprirsi a tale processo integrativo di carattere *pluralista* e *sostanziale*.

Infatti, da un lato, le “diversità” soggettive rappresentano rilevante ele-

¹¹ Circa il rapporto intercorrente, nelle società contemporanee, fra “territorialità” e “personalità” del diritto anche rispetto alle problematiche di natura bioetica, cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto*, cit., p. 207 ss.

mento di identificazione e di arricchimento esistenziale reciproco nelle relazioni interpersonali e collettive; e sarebbero, pertanto, meritevoli di specifica attenzione e protezione ordinamentale. Dall'altro lato, però, le eventuali aperture giuridiche verso istanze culturali e ideali del tutto estranee alla tradizione sociale "nazionale" – e, quindi, il riconoscimento giuridico statale del "diritto alla *diversità*" – dovrebbero sempre e comunque armonizzarsi con l'insopprimibile esigenza di rispettare quello "zoccolo duro" di *valori fondamentali*, di livello costituzionale, considerati dall'ordinamento come essenziali¹² e, dunque, invalicabili (in un certo senso, come *valori* "non negoziabili"); e con i quali ogni esperienza di integrazione collettiva e comunitaria è chiamata concretamente a misurarsi¹³.

La riflessione articolata in relazione alla condizione delle confessioni religiose "di minoranza" o di "nuova generazione" esistenti in Italia può estendersi – con le opportune cautele e con i necessari distinguo – anche al caso delle diverse etnie e culture presenti nella società civile italiana e portatrici di proprie concezioni socio-sanitarie in qualche modo connesse a questioni di natura bioetica.

A tal proposito, secondo Giuseppe Dalla Torre, andrebbe ricercato un punto di *raccordo* e di *equilibrio* fra la posizione "assimilazionista" e quella "multiculturalista" ponendole – figurativamente – a confronto e in dialogo fra loro. In altri termini, andrebbe compiuta un'opera di «mediazione ed integrazione inter-culturale tra i diritti umani e le esigenze specifiche delle diverse culture»¹⁴ alla luce – si ritiene di dover aggiungere – dei Principi fondamentali previsti dalla Costituzione italiana.

Questi Principi, nell'apprezzare e nel valorizzare – in una prospettiva di riconosciuto pluralismo giudico – la rilevanza delle "diversità", aprono l'ordinamento giuridico statale all'accoglienza anche di visioni o di concezioni etnico-culturali ("di minoranza") diverse da quelle "tradizionali" e "nazionali" ("di maggioranza"). Ma ciò può avvenire, in base al dettato costituzionale, soltanto nella misura in cui tali "differenze" implicino e includano il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo (diritto alla vita, diritto alla salute),

¹² Cfr. VINCENZO TURCHI, *Educazione alla convivenza e pluralismo religioso. Modelli a confronto. Spunti metodologici*, in ERMINIA CAMASSA (a cura di), *Democrazie e Religioni. Libertà religiosa diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, Atti del Convegno Nazionale ADEC di Trento (22-23 ottobre 2015), cit., p. 357 ss., spec. p. 365 ss.

¹³ Per delle notazioni sul punto, sia pure da una prospettiva di studio diversa, cfr. LUCIANO MUSELLI, *Edilizia religiosa, Islam e neogiuridizionalismo in Europa. Alcune note sul nuovo «Islamgesetz» austriaco e sul divieto di edificare minareti in Svizzera*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2015, p. 441 ss.

¹⁴ LAURA PALAZZANI, *Introduzione. Il contributo di Giuseppe Dalla Torre al dibattito bioetico e biogiuridico*, in GIUSEPPE DALLA TORRE, *Etica, bioetica e diritto*, cit., p. 34.

e, in particolare, il rispetto della capacità relazionale e di autodeterminazione dei soggetti (libertà personale, diritto alla propria integrità fisica e psichica), e delle istanze di libertà più profonde ed intime della coscienza umana (libertà religiosa, libertà di coscienza, obiezioni di coscienza).

Pertanto, nell'ambito del sistema statale contemporaneo aperto al pluralismo e alla valorizzazione delle "differenze", i diritti delle variegate culture sociali ("maggioritarie" e "minoritarie") – anche in relazione al loro esercizio in materia bioetica – trovano *unità di senso* e *compatibilità* fra loro, trovano *giustificazione e fondamento* giuridico, a condizione che siano *tutti* rispettosi dei principi costituzionali posti a presidio e a difesa della libertà e della dignità della persona umana¹⁵.

5. Prospettive della bioetica contemporanea

Alla luce delle riflessioni finora svolte, appare importante porre in evidenza che la poliedricità culturale e scientifica espressa da Giuseppe Dalla Torre mostra che, nella sua visione, la cultura e lo studio dei fenomeni caratterizzanti la vita umana non sono visti (in chiave autoreferenziale) come fini a sé stessi, o, addirittura, come esperienze dirette ad innalzare "muri" o a porre "barriere" fra mondi "diversi". Viceversa, sono vissuti come esperienze intellettuali finalizzate ad innalzare "ponti", a costruire vie e percorsi di dialogo – anche fra realtà soggettive (gruppi e persone) "differenti", e fra dimensioni "diverse".

Pertanto, volendo parafrasare le incisive notazioni di Laura Palazzani¹⁶, nell'insegnamento che ci lascia il Prof. Dalla Torre, la bioetica è vista come materia essenzialmente indirizzata a costruire "ponti" di collegamento, e forme di interazione e di dialogo, fra la *Scienza* e il progresso tecnologico, da un lato, e l'*Etica* e il *Diritto*, dall'altro¹⁷.

¹⁵ Su questo specifico aspetto, cfr. PAOLO BECCHI, *Il principio dignità umana*, Morcelliana, Brescia, 2022; ERNST- WOLFGANG BÖCKENFÖRDE, *Dignità umana e bioetica*, Morcelliana, Brescia, 2020.

¹⁶ Cfr. L. PALAZZANI, *Introduzione. Il contributo di Giuseppe Dalla Torre al dibattito bioetico e biogiuridico*, in G. DALLA TORRE, *Etica, bioetica e diritto*, cit., p. 11.

¹⁷ Tale particolare *ruolo dinamico e costruttivo* della bioetica diventa sempre più attuale specialmente in relazione alle diverse fattispecie e alle nuove frontiere che si aprono progressivamente davanti all'orizzonte bioetico: per esempio, nei settori della sperimentazione medica, dell'ingegneria genetica, dei trattamenti sanitari, dei trapianti d'organo, dell'aborto, dell'eutanasia, del testamento biologico, delle innovazioni tecnologiche. Per un primo studio dei differenti profili tematici, cfr. UGO ADAMO, *Costituzione e fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed eutanasia*, Cedam, Padova, 2018; STEFANO AGOSTA, *Le scelte esistenziali di fine-vita*, Giuffrè, Milano, 2012; BRUNA BRUNI, IRENE MAROSTEGAN, *Sanità e diritti delle persone. Aborto, procreazione assistita, eutanasia. L'imbarazzo del giurista*, Giappichelli, Torino, 2007; ADRIANO BOMPIANI, ADRIANA LORETI BEGHÈ, LUCA MARINI, *Bioetica*

Seguendo questa prospettiva e svolgendo questa rilevante *funzione*, la bioetica diventa, a pieno titolo, ramo particolare e qualificato dell'ordinamento giuridico statale. Diventa biogiuridica, si trasforma, cioè, in norma giuridica positiva, illuminata dai Principi fondamentali della Costituzione italiana diretti a tutelare la dignità e la libertà della persona umana.

In conclusione, sembra opportuno rilevare che il Volume dedicato al Prof. Dalla Torre si presenta, in un certo senso, come uno “specchio”.

Infatti, da un lato, esso “rispecchia” il sentimento di gratitudine e di apprezzamento che la stessa Curatrice dell'Opera ha inteso manifestare nei confronti di Giuseppe Dalla Torre. Dall'altro lato, il Volume rappresenta lo “specchio” in cui si riflette la realizzazione di un sogno particolare del Prof. Dalla Torre: il quale, in un giorno non lontano, confidava di vedere la bioetica diventare, non soltanto un' autonoma disciplina scientifica di carattere giuridico (su cui indagare e studiare), ma soprattutto una materia di insegnamento autonomo (una materia “curriculare”) nell'ambito dei vari percorsi formativi universitari.

Risultato – e sogno – pienamente realizzati, anche grazie all'impegno personale e all'opera di quanti hanno dedicato e continuano a dedicare parti e momenti importanti dei loro studi e delle loro energie scientifiche e accademiche alle tematiche bioetiche.

e diritti dell'uomo nella prospettiva del diritto internazionale e comunitario, Giappichelli, Torino, 2001; LORENZO CHIEFFI, PASQUALE GIUSTINIANI, *Percorsi tra bioetica e diritto*, Giappichelli, Torino, 2010; LORENZO D'AVACK, *Il progetto filiazione nell'era tecnologica: percorsi etici e giuridici*, Giappichelli, 2014; CAMILLA DELLA GIUSTINA, PIERRE DE GIOIA CARABELLESE, *Le scelte tragiche durante l'emergenza sanitaria: quando le risorse sono scarse, chi curare? Una riflessione comparatistica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2, 2023, p. 61 ss.; CARLA FARALLI, METTO GALLETTI (a cura di), *Biobanche e informazioni genetiche: problemi etici e giuridici*, Aracne, Roma, 2011; PATRIZIA GUARNIERI, *In scienza e coscienza. Maternità, nascite e aborti tra esperienze e bioetica*, Carocci, Roma, 2011; LUCA MARINI, *Il diritto internazionale e comunitario della bioetica*, Torino, Giappichelli, 2012; DEMETRIO NERI, *Eutanasia. Valori, scelte morali, dignità delle persone*, Laterza, Roma-Bari, 1995; LAURA PALAZZANI, *Tecnological humanism: a philosophical frame work for education*, in *Archivio giuridico*, 2022, 3, p. 559 ss.; FEDERICO GUSTAVO PIZZETTI, *Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona*, Giuffrè, Milano, 2008; FEDERICO GUSTAVO PIZZETTI, MARZIA ROSTI (a cura di), *Inizio e fine della vita: soggetti, diritti conflitti*, Giuffrè, Milano, 2008; FRANCESCA POGGI, *La bilancia inceppata. La Corte costituzionale e la mancata tutela dei nati all'estero a seguito di gpa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2021, p. 655 ss.; BARBARA SALVATORE, *Informazione e consenso nella relazione terapeutica*, ESI, Napoli, 2012; CARL E. SCHNEIDER, *The Practices of Autonomy. Patients, Doctors and Medical Decisions*, Oxford University Press, Oxford, 1998; SALVATORE SICA, *Sperimentazione umana, disciplina francese ed esperienza italiana*, ESI, Napoli, 1990; ANTONIO TARANTINO, *Brevi note sul consenso informato*, in GERALDINA BONI, ERMINIA CAMASSA, PAOLO CAVANA, PASQUALE LILLO, VINCENZO TURCHI (a cura di), *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, voll. III, Giappichelli, Torino, 2014, p. 1714 ss.; SARA TONOLO, *Tecnologie riproduttive, progetti genitoriali, e questioni di diritto internazionale privato concernenti lo status filiationis*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2021, p. 669 ss.; MARIA CARMELA VENUTI, *Gli atti di disposizione del corpo*, Giuffrè, Milano, 2002; ANDREA ZANOTTI, *La vita a comando*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2021, p. 699 ss.